



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Procura della Disciplina

Procedimento n. 008/2019

Positività del cavallo **Zoe Grif Italia** alla sostanza cobalto, accertata a seguito dei prelievi effettuati il giorno 9.9.2018, presso l'Ippodromo di Napoli in occasione della corsa per il 'Premio Batteria B-Qualificazione OAKS'.

Decreto di archiviazione

Il Procuratore della disciplina, letti gli atti e visionato il fascicolo,

Premesso,

-che il cavallo **Zoe Grif Italia** è risultato positivo alla sostanza cobalto a seguito del prelievo effettuato il giorno 9.9.2018, presso l'Ippodromo di Napoli e in occasione della corsa per il 'Premio Batteria B-Qualificazione OAKS'.

-che la suddetta positività è risultata dalle analisi ritualmente effettuate le quali hanno riscontrato la presenza di cobalto, sostanza rientrante tra quelle indicate nell'elenco delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;

-che ai sensi dell'art.11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, è stato disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni;

-che ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento l'amministrazione ha provveduto alle previste comunicazioni e pubblicazioni nonchè alla sospensione in via cautelare del premio vinto dal cavallo in questione;

-che la positività alla suddetta sostanza proibita è stata confermata dalle seconde analisi effettuate nel Regno Unito in data 7.11.2018;

-**che** il laboratorio inglese ha però evidenziato che le analisi si riferivano ad una quantità di sangue inferiore a quella normalmente richiesta ai fini di un esame eseguito in modo compiuto e ciò in conseguenza di emolisi del sangue;

-**che** le seconde analisi per tale ragione non possono dirsi idonee a confermare le prime analisi;

Preso atto che, pur costituendo violazione del Regolamento l'assunzione di detto farmaco, non si può procedere ad irrogare alcuna sanzione per i motivi su esposti;

Visto gli artt. 10, comma 2 e 11 comma 3 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e l'art. 5, co 4 delle Norme di Procedura disciplinare,

PQM

va dichiarata la improcedibilità della segnalazione e disposta la archiviazione del procedimento n.008/2019, con l'annullamento delle misure applicate in via cautelare in ordine ai premi vinti.

Si manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 31 gennaio 2019

Il Procuratore della Disciplina
Avv. Rosanna Serafini

Firmato digitalmente da:SERAFINI ROSANNA
Ruolo:AVVOCATO
Data:31/01/2019 10:21:52

Depositato il 31 GEN. 2019





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA
PESCA

Procura della Disciplina

Procedimento n. 117/2018, positività del cavallo **VERY DI CASEI**, Sostanza rinvenuta: ketoprofene;
violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Ippodromo di Pontecagnano: 22.6.2018.

Decreto di Archiviazione

Premesso che in data 26.10.2018 è pervenuta a codesta Procura di Disciplina una segnalazione dall'Ufficio Antidoping, con la quale veniva evidenziato che il cavallo **VERY DI CASEI** è risultato positivo alla sostanza ketoprofene a seguito dell'esame antidoping in data 22.6.2018 in occasione della corsa presso l'Ippodromo di Pontecagnano;

che detta positività è risultata dalle analisi ritualmente effettuata le quali hanno confermato la presenza di ketoprofene, sostanza ricompresa tra quelle tipizzate nel Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;

Rilevato che, come risulta dalla documentazione in atti, non è stata inviata la comunicazione di rito prevista dagli artt. 10, comma 2 e 11 comma 3 del citato Regolamento, al proprietario del cavallo, pur avendo l'Amministrazione pubblicato sul proprio sito l'avvenuta violazione di cui sopra;

Dato atto che detta comunicazione è imprescindibile per la correttezza dell'instaurazione del procedimento disciplinare;

Preso atto che, pur costituendo violazione del Regolamento l'assunzione di detto farmaco, non si può procedere ad irrogare alcuna sanzione per i motivi su esposti e che, in ogni caso, si sarebbe dovuta

considerare la incauta medicazione debitamente rappresentata dall'allenatore (cfr. documentazione in atti);

Visto gli artt. 10, comma 2 e 11 comma 3 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e l'art. 5, co 4 delle Norme di Procedura disciplinare,

PQM

va dichiarata la improcedibilità della segnalazione e disposta la archiviazione del procedimento 117/2018, con conferma dell'ordine di arrivo della corsa di cui in esame, così come risulta dalla relativa Relazione Ufficiale.

Si manda alla Segreteria per gli incumbenti di rito.

Roma, 17 gennaio 2019

Il Procuratore della Disciplina:

Avv. Rosanna Serafini

Firmato digitalmente da:SERAFINI ROSANNA
Ruolo:AVVOCATO
Data:17/01/2019 12:19:13

Depositato il 17 GEN. 2019


MIPAAFT
IL SEGRETARIO DELLA
PROCURA DELLA DISCIPLINA
(Michele D'Assisi)

